

402093



Al Ministro del Tesoro

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 recante "Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria";

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1 recante "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati";

Visto il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";

Visto il D.M. 27 aprile 1990 recante "Disposizioni in materia valutaria";

Visto il Regolamento 2 luglio 1991, emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a) e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge n. 1/91;

Visto il D.M. 13 maggio 1996 concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 385/93;

Considerato che occorre procedere sulla via dell'ampliamento dell'area degli intermediari abilitati a compiere operazioni valutarie e in cambi, aggiornando le direttive impartite alla Banca d'Italia con il D.M. 4 maggio 1990 in materia di rilascio di qualifiche valutarie;

Considerato che l'abilitazione di intere categorie di intermediari all'operatività valutaria e in cambi è coerente con l'evoluzione dell'ordinamento bancario e finanziario che mira a definire requisiti prudenziali a fronte dei rischi anziché a disciplinare singoli ambiti operativi;

Considerato che a fronte dei rischi di cambio sono stati attivati per le banche e per le SIM specifici strumenti di vigilanza prudenziale;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare condizioni di parità concorrenziale tra gli intermediari nazionali e quelli comunitari;

Tenuto conto dell'esigenza di accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti;

Ravvisata l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 385/93;

D E C R E T A

1. Ai fini dell'operatività valutaria e in cambi, la Banca d'Italia potrà abilitare, nel loro complesso:
 - le banche iscritte all'albo previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 385/93, a compiere operazioni valutarie e in cambi;
 - le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 1/91, ad effettuare le operazioni in cambi, quando collegate alla prestazione di servizi d'investimento;
 - le società finanziarie iscritte nell'elenco previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 385/93 ad effettuare le operazioni in cambi.
2. Resta ferma l'osservanza delle norme di legge e regolamentari di settore, della normativa valutaria pro-tempore vigente nonché delle disposizioni statutarie.
3. E' abrogato il punto 2 del D.M. 4 maggio 1990.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì **19 LUG. 1996**

IL MINISTRO

Carlo Azeglio